

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	50
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	51
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti C. 44-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	36
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	55
INTERROGAZIONI:	
5-01027 Misiti: Rieleggibilità dei revisori dei conti	37
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-01818 Zucchi: Carenza di organico nel corpo nazionale dei vigili del fuoco	37
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-02057 Trappolino: Finanziamento di contributi alle associazioni combattentistiche	37
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	60
5-02393 Miglioli: Effetti della perdita della qualificazione di comune montano	37
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	61
5-01872 Contento: Unità di polizia assegnate alla provincia di Pordenone	37
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	62
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	38
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	42
<i>ALLEGATO 10 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	64
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	
<i>ALLEGATO 11 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	65
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	42
<i>ALLEGATO 12 (Parere approvato)</i>	66
<i>ALLEGATO 13 (Proposta alternativa di parere del gruppo PD)</i>	71
AVVERTENZA	49

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3610 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame che reca la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In proposito, osserva che esso reca norme riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « difesa e forze armate » che le lettere *a)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il testo unificato in esame.

Rileva che, all'articolo 2, comma 1, la definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani viene rimessa ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, mentre all'individuazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 si provvede con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Evidenzia pertanto l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato dal Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno.

Rileva che l'articolo 2 fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata.

Richiama, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2010 che ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione.

Evidenzia che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Segnala quindi l'opportunità di fare più propriamente riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai « comuni montani svantaggiati », anziché, in via generale, ai « comuni montani ».

Rileva poi l'esigenza, all'articolo 4, comma 1, di tenere conto di quanto previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259) recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, recante « Individua-

zione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative », in cui – con riguardo ai piccoli comuni – si introduce un nuovo comma *7-ter* all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, prevedendo che « i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 ».

Evidenzia quindi che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca « nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione » potrebbe essere soppressa considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce « Settori rilevanti » i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque e che la lettera *c-bis*) del suddetto comma 1 definisce « Settori ammessi »: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scien-

tifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali.

Rileva quindi che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, previste dall'articolo 5, comma 1, del testo in esame non appaiono ricomprese tra i settori ammessi che possono essere scelti, dalla fondazione, ogni tre anni.

Segnala quindi l'opportunità di adeguare quanto stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.

Rileva poi che, all'articolo 7, il riferimento ai « territori montani » appare eccessivamente indeterminato, risultando più opportuno fare riferimento ai « comuni montani », come avviene nel resto del testo; la medesima considerazione vale per il titolo del provvedimento.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Nuovo testo C. 3403 Zeller.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il nuovo testo in esame. In proposito osserva che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva che l'articolo 2, comma 3 – che riguarda i soggetti che abbiano riportato lesioni gravi e gravissime – prevede tra i criteri per la concessione dei contributi la valutazione dello stato di effettiva necessità del soggetto beneficiario, mentre analogo criterio non è richiamato tra quelli individuati al comma 2 dell'articolo 2 con riferimento alle famiglie delle vittime.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Emendamenti C. 44-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, illustra gli emendamenti approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso della discussione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44-B Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale ».

Si sofferma quindi sull'emendamento Montagnoli 25.1 che prevede che gli enti di cui al capoverso 12-bis utilizzino la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Al riguardo, ritiene necessario evidenziare alla Commissione di merito l'esigenza di circoscriverne la portata agli enti territoriali diversi dallo Stato.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una condizione riferita all'emendamento Montagnoli 25.1 (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01027 Misiti: Rieleggibilità dei revisori dei conti.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-MpA-Sud) replicando ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto per la risposta fornita, concordando con l'interpretazione della legge data dal sottosegretario. Osserva però che in molti casi tale interpretazione non viene accettata e che la norma in questione non risulta quindi del tutto chiara.

5-01818 Zucchi: Carenza di organico nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Angelo ZUCCHI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si augura che gli impegni da lui assunti siano mantenuti e che le carenze di organico siano colmate. Coglie l'occasione per sottolineare la grave situazione organizzativa in cui versa il Corpo dei Vigili del fuoco, rilevando come il personale volontario e discontinuo sia spesso utilizzato in sostituzione e non a supporto del personale

professionista e permanente, con ripercussioni sia sul piano organizzativo che su quello delle prestazioni professionali.

5-02057 Trappolino: Finanziamento di contributi alle associazioni combattentistiche.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-02393 Miglioli: Effetti della perdita della qualificazione di comune montano.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Ivano MIGLIOLI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo. Sottolinea quindi come rispetto al momento della presentazione dell'interrogazione, anche il Governo e il ministro Tremonti si siano accorti che la norma che toglieva la qualifica di comune montano a paesi come Sestola, non solo era incostituzionale, ma sbagliata e abbiano provveduto a modificarla, grazie anche all'opera del partito democratico. Ricorda come attualmente sia in discussione in Commissione bilancio il testo unificato di proposte legge recanti disposizioni in favore dei territori di montagna e come, in quest'ambito, sia stato nuovamente modificato il criterio altimetrico per la qualifica di comune montano. Sottolinea, infine, che in questa legislatura si sono registrati solo interventi che hanno sottratto risorse ai comuni e ai territori montani e hanno ridotto le agevolazioni previste a loro favore. Si tratta a suo giudizio di un aspetto che connota negativamente l'operato del Governo in carica.

5-01872 Contento: Unità di polizia assegnate alla provincia di Pordenone.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Manlio CONTENTO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, anche se sottolinea come l'interrogazione risalga ad alcuni mesi fa e come i fatti viaggino talvolta più veloci delle risposte. Coglie l'occasione per rilevare come la dislocazione delle forze di polizia nelle province del Friuli Venezia Giulia non avvenga con criteri di razionalità. Ad esempio non si comprende come nella provincia di Gorizia, più piccola e con un numero inferiore di reati commessi sia dislocato un numero di uomini delle forze di polizia doppio rispetto alla provincia di Pordenone. Auspica che il Governo si faccia carico di intervenire con misure idonee a razionalizzare e a riequilibrare l'impiego delle forze dell'ordine nella regione.

La seduta termina alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 13 luglio 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo luglio-settembre 2010:

Sede Referente:

C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione

autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;

C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto;

C. 25 cost. Zeller ed altri: Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi;

C. 103 ed abb./A: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

C. 107 Angeli: Istituzione della 'Festa nazionale dell'amicizia;

C. 137 Ascierto ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (RIUNITE I E IV);

C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali;

C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;

C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;

C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992; (RIUNITE I E III);

C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali;

C. 627 Binetti ed abb.: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*;

C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia;

C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi;

C. 974 Bertolini: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia;

C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;

C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità *rom* presenti in Italia;

C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;

C. 1221 cost. Lanzillotta: Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province;

C. 1246 Gibelli: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;

C. 1314 Goisis e Grimoldi: Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni;

C. 1320 Gregorio Fontana: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni

di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona; C. 1343 Bressa ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

C. 1343 Bressa ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;

C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;

C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve; (RIUNITE I E IV);

C. 1571 cost. Commercio ed altri: Modifica all'articolo 41-ter dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernente il procedimento per la modificazione dello Statuto medesimo;

C. 1773 Di Pietro ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, nonché disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo;

C. 2008 e abb./A.: Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (RIUNITE I e XII);

C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-bis della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia;

C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano e petizione popolare n. 55: per la toponomastica plurilingue nell'Alto Adige;

C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;

C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;

C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso/A.: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (RIUNITE I e XII);

C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri;

C. 2669 Calderisi: Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali;

C. 2840 Veltroni ed altri: Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stra-

nieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

C. 3099 RAZZI ed altri: Disposizioni per l'introduzione del voto diretto mediante sistema elettronico per lo svolgimento delle elezioni e dei referendum in favore di tutti i cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;

C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3286 Siragusa: Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004;

C. 3388 Vassallo ed altri: Modifiche agli articoli 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata;

C. 3572 Reguzzoni ed altri: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Proposte di legge costituzionali di modifica della parte II della Costituzione.

Indagini conoscitive:

Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti (*Scadenza 31 dicembre 2010*);

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (*Scadenza 31 dicembre 2010*); (RIUNITE I e III);

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della costituzione (*Scadenza 31 luglio 2010*).

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.
C. 3286 Siragusa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi iscritti a parlare dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è fissato alle ore 14 di martedì 20 luglio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.

C. 3593 Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 10*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.

C. 3594 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 11*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Atto n. 226.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi sul provvedimento in esame della V e dell'VIII Commissione. Fa inoltre presente che le Commissioni IX e X sono riunite per l'espressione dei propri rilievi.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel richiamare quanto emerso nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, sottolinea preliminarmente come andrà valutato in futuro se e in che misura il principio dell'indizione della gara sarà effettivamente rispettato sulla base di quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 o se i meccanismi di elusione lo renderanno cogente solo sulla carta. Al contempo, sottolinea come alla base del suddetto articolo 23-bis

dovrebbe esservi una scelta di politica industriale che consideri in primo luogo il percorso di crescita delle grandi società di gestione dei servizi pubblici, consentendo loro anche di divenire *competitor* a livello europeo.

Per quanto riguarda, quindi, le previsioni volte ad incentivare le società quotate sul mercato, rileva come nell'attuale formulazione del testo si faccia riferimento a quelle già quotate e non ad un incentivo alla quotazione. Il rischio, come prospettato da alcuni, è quello di definire solo una « norma fotografia ».

Auspica poi che sul tema della regolazione si tenga conto degli utili contributi emersi nel corso dell'audizione.

Passando all'articolato dello schema di regolamento in esame, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, che esclude alcune categorie dall'applicazione del regolamento in discussione. Sottolinea tuttavia che il comma 1 dell'articolo 23-*bis* non prevede tale esclusione stabilendo piuttosto che sono fatte salve le disposizioni legislative di settore. Ritiene pertanto che lo schema di regolamento sia *contra legem*, poiché dispone l'esclusione di importanti settori dal suo ambito di applicazione, in contrasto con quanto stabilito dalla legge.

Invita pertanto il ministro ad un chiarimento sull'ambito di applicazione del regolamento. Ricorda che la nozione di rilevanza economica è subentrata a quella di rilevanza industriale: si chiede quindi se, come sarebbe immaginabile, nel regolamento in esame devono intendersi ricompresi anche i settori sanitari o quelli socio-assistenziali. Rileva tuttavia che in molti casi i servizi sanitari sono gestiti senza affidamenti mediante gara e senza meccanismi di trasparenza del mercato.

Per quanto attiene all'articolo 3, rileva come venga sbrigativamente risolta la questione dei conflitti di interesse con quanto stabilito dalla lettera *e*) del comma 3, in cui si richiede che il bando di gara o la lettera di invito prevedano che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella spe-

cifica materia. Ritiene riduttiva tale previsione insufficiente, tanto più che questa parte doveva essere il cuore innovativo della riforma.

Evidenzia come un altro punto risolto in maniera insoddisfacente dal provvedimento in esame attiene alla questione della determinazione del socio privato. Ricorda infatti che la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 3 stabilisce che il bando di gara o la lettera di invito assicurino che il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifichi, si proceda ad un nuovo affidamento. È a suo avviso necessario chiarire il riferimento agli specifici compiti, che dovrebbero essere connessi alla missione industriale della società. La finalità è infatti quella di coinvolgere soci privati con un *know how* tecnico specifico.

Ritiene inoltre carente la previsione del comma 5 dell'articolo 4, che non tiene conto del ruolo degli utenti e dei consumatori e del principio di sussidiarietà orizzontale. Richiama, al riguardo, quanto definito in sede di approvazione del disegno di legge C. 3118, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che rischia, per come è formulato, di svuotare il provvedimento. Anche nel corso delle audizioni è stato infatti evidenziato che la doppia soglia prevista al comma 1 rischia di sottrarre al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampi ambiti. È invece importante consentire che siano messe a gara gestioni anche piccole coinvolgendo le piccole e medie imprese che possono svolgere sul territorio una funzione importante.

Chiede quindi al ministro gli intendimenti riguardo all'articolo 5, che attiene all'obbligo di assoggettamento al patto di stabilità interno.

Ritiene inoltre che sarebbero necessarie disposizioni più stringenti per quanto riguarda le norme pubblicistiche, anche alla luce del moltiplicarsi delle società pubbliche negli ultimi anni per varie ragioni.

Per quanto riguarda l'articolo 10, che disciplina la cessione dei beni in caso di subentro e l'ammortamento, ricorda come in audizione sia stata segnalata l'esigenza di evitare incongruità tenendo conto dei tempi di ammortamento.

Auspica che si tenga conto di tali osservazioni per migliorare il testo in esame. Ricorda inoltre che il ministro non ha adempiuto ad un impegno assunto in sede parlamentare che riguardava l'istituzione di un'autorità per i servizi idrici. Se si vuole infatti liberalizzare è necessario prevedere l'istituzione di un'autorità che consenta la piena realizzazione di tale percorso, evitando il consolidamento delle situazioni in essere con rinnovi delle società *in house*.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel soffermarsi sull'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, ritiene corretta l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel parere espresso sul provvedimento in titolo ed auspica che la Commissione ed il Governo ne tengano conto.

Per quanto riguarda l'assunzione di personale, evidenzia come la disciplina legislativa non contenga la distinzione tra società *in house* e società miste. In merito al comma 8 dell'articolo 8, che stabilisce che nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso, ritiene tale disposizione contraddittoria rispetto ad una logica di sviluppo della concorrenza. Ritiene sia necessaria una bussola da seguire: nel momento in cui si pongono come parametri il merito e l'efficienza, questi non possono essere poi contraddetti. Per le questioni che attengono ai piccoli comuni, vi sono strumenti che si possono utilizzare tra cui la figura dell'amministratore professionale indipendente, nominato con procedure concorsuali, già diffusa negli ordini e nelle università.

Fa presente che il suo gruppo ritiene che la norma di delegificazione e lo schema di regolamento in esame costitui-

scano un passo incompleto ma comunque un passo in avanti. Sottolinea, come già evidenziato presso la X Commissione, che la grande carenza riguarda il settore dei servizi idrici. La liberalizzazione costituisce infatti un percorso importante e positivo ma occorre che vi sia un'autorità di settore. Evidenzia come l'acqua abbia un grande rilievo pubblicistico ma occorre affermare il principio che essa possa essere affidata anche a privati, purché a determinate condizioni.

Doris LO MORO (PD) si sofferma preliminarmente sull'opportunità di inserire nel testo in esame una clausola che, come evidenziato nel dibattito svolto nella seduta di ieri, preveda opportune garanzie per i dipendenti delle società pubbliche che, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, debbano cessare la gestione del servizio pubblico.

Evidenzia poi che quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 8 non sembra ragionevole nell'ambito della distinzione tra funzione di regolazione e gestione. Al contempo, tale norma si applica solo ad un certo tipo di società.

Richiama la relazione svolta dal relatore Vanalli che è parsa aperta alla discussione, senza posizioni preconcrete. Rileva, come considerazione di fondo, che rispetto al provvedimento in esame – così come è avvenuto nel corso delle audizioni svolte – si può cercare di migliorare il testo ovvero porsi domande di fondo sulla logica stessa della riforma interrogandosi su altre possibili strade da seguire.

Come evidenziato dal suo gruppo nel corso della discussione in Assemblea sull'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il rischio è quello di andare verso una direzione che non è quella della liberalizzazione quanto piuttosto della privatizzazione. Ritiene che il regolamento in esame abbia numerose forzature ed entri all'interno di scelte che dovrebbero essere affidate alle regioni ed agli enti locali, sostituendo il monopolio pubblico con quello privato. Per tutelare una logica concorrenziale si rischia di dare luogo a

una privatizzazione incontrollata che non tiene conto di investimenti fatti dai comuni.

Evidenzia peraltro come la mancata disciplina di molti aspetti rilevanti potrebbe spiegarsi con la formulazione del comma 10 del suddetto articolo 23-bis che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti su questa materia. Ricorda, ad esempio, che del criterio che riguarda la gestione in forma associata non vi è traccia nel provvedimento in esame, nonostante sia stato votato dal Parlamento. Probabilmente quindi il regolamento in esame non costituisce l'atto finale ma ad esso ne seguiranno altri. Segnala la necessità di porre una particolare tutela alle società *in house*, non per un particolare favor nei loro confronti, ma al fine di prendere atto dell'esistente e di assicurare adeguate forme di tutela soprattutto alle società che hanno dimostrato una gestione efficiente e che hanno effettuato investimenti con risorse pubbliche che rischiano di essere annullati.

Intende poi evidenziare come vi siano settori, quali quelli dell'acqua e dei rifiuti, di cui non va incentivato il consumo o la produzione. Occorre quindi tenere conto di tali particolarità poiché in tale ambito con una logica concorrenziale devono coesistere i principi fondamentali di tutela del bene acqua e dell'ambiente.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, ricordando che anche nel corso della audizioni è emersa la preoccupazione che si proceda senza una strategia o una programmazione di ampio respiro, con valutazioni del momento. È invece quanto mai importante comprendere dove si vuole arrivare. Per quanto riguarda l'articolo 3, rileva che gli ordini del giorno di cui — come evidenziato anche nella relazione illustrativa — si è tenuto conto sono tutti presentati da gruppi della maggioranza mentre non vi è traccia di quelli delle opposizioni accettate dal Governo. Per quanto riguarda in particolare la lettera *d*) del comma 3, considerato che non è stata prevista l'istituzione di una autorità di settore, si può valutare se in attesa di ciò sia ipotizzabile un rafforzamento del ruolo

del Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), così che vi sia un soggetto che svolge un ruolo di raccordo e consulenza. Auspica inoltre che nel parere della Commissione si evidenzino come al comma 3 dell'articolo 3 sarebbe necessaria un'integrazione concernente la necessità di introdurre specifiche carte di servizio, nonché una clausola di garanzia per i lavoratori, su cui si è soffermata in precedenza.

Richiama quanto evidenziato dalla collega Lanzillotta in ordine alla necessità di chiarire in cosa consistano i « compiti operativi » di cui alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 3. Ritiene poi particolarmente preoccupante quanto stabilito alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 3, che prevede che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgono di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Si tratta di elementi importanti ma occorre tenere conto di una esigenza di bilanciamento, non potendosi non considerare elementi come il valore delle quote societarie, essendovi altrimenti il rischio di una svendita a prezzi non di mercato.

Richiama poi quanto emerso nel dibattito con riferimento al parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ed all'articolo 8, comma 8, di cui non condivide la formulazione.

Ritiene, inoltre, necessario estendere le procedure di cui al comma 9 a tutte le forme di affidamento, essendo necessario che l'organo di revisione venga coinvolto non solo se l'affidatario è pubblico o misto, ma in ogni caso, visto che occorre sempre esercitare una vigilanza sulle modalità con cui sono spese le risorse che l'ente impegna per il servizio.

Infine, sottolinea l'opportunità di introdurre specifiche previsioni con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lettera *d*) dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, prevedendo che le procedure ivi previste vengano concordate dalle singole amministrazioni con il Ministro dell'economia e delle finanze e che la valutazione delle offerte venga svolta da una Commis-

sione composta a maggioranza da membri designati dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. La *ratio* della disposizione, perfettamente coerente con l'impianto complessivo delle disposizioni contenute nella legge di autorizzazione e altresì attuativa di un ordine del giorno accolto dal governo in sede parlamentare, è di porre il Ministero dell'economia e delle finanze in una posizione di assistenza tecnica agli enti che privatizzano importanti *asset* quotati in borsa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) ricorda come nel dibattito e nelle audizioni svolte siano stati evidenziati profili che attengono a punti di vista soggettivi ed oggettivi in relazione allo schema di regolamento di delegificazione in esame; occorre peraltro tenere conto che, con ampio respiro, il comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti con le finalità ivi previste.

Per quanto riguarda i rilievi critici formulati rispetto ad una impostazione che appare di privatizzazione più che di liberalizzazione, ricorda come la questione vada inserita nel percorso normativo che ha definito nel tempo la materia, passando dall'impostazione dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a quanto stabilito successivamente dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, quindi, dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009. Da ciò deriva come la disciplina definita sulla base della normativa dell'Unione europea parte dal presupposto per cui la liberalizzazione passa attraverso l'identificazione netta della natura del contraente. In tal senso si è operato approvando il testo del suddetto articolo 23-*bis*, che tiene conto degli elementi della continuità e della omogeneità.

Per quanto attiene all'evocata nascita di una nuova autorità, evidenzia come il Governo stia approfondendo la questione, ma occorre tenere conto del fatto che allo stato già esistono numerose autorità indipendenti. Ricorda inoltre che l'Autorità

per l'energia elettrica ed il gas aveva un settore operativo dedicato proprio ai servizi pubblici.

Rileva come mai come in questo momento vi siano criteri ben definiti sulla materia, disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, dalla legislazione nazionale e dal modo in cui le autorità di settore regolamenteranno la materia.

Per quanto riguarda la disciplina dei settori esclusi, ricorda come il mondo dei servizi pubblici locali non si esaurisca con il regolamento in esame ed è opportuno che la gestione avvenga secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, richiedendo al contempo ambiti di unitarietà richiamati dalla consolidata giurisprudenza in materia.

Nel ringraziare il relatore Vanalli per avere evidenziato alcuni elementi di riflessione nella relazione svolta, richiama in particolare la questione della doppia soglia prevista dall'articolo 4 che, se non rivista, rischia di aumentare la frammentazione. Da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato vi è comunque già grande attenzione rispetto ai servizi pubblici ed è certa che il Governo saprà definire i necessari criteri di omogeneità. Preannuncia quindi una valutazione favorevole del proprio gruppo rispetto al provvedimento in esame.

Luciano DUSSIN (LNP) esprime una valutazione favorevole, a nome del proprio gruppo, sullo schema di regolamento in esame seppure senza grandi entusiasmi.

Ritiene che la normativa dell'Unione europea non debba essere presa come verità assoluta, considerato che sovente ha inquinato l'economia del continente. Sottolinea infatti come una cosa sia l'enunciazione di principi, altro sono invece interventi che danno luogo a squilibri. Ritiene infatti che se l'economia europea sta subendo una forte crisi, è anche perché, di fatto, ogni Paese ha poi applicato liberamente i principi definiti in sede comunitaria. Alcuni addirittura procedono autonomamente, come avviene per l'euro o per la materia di immigrazione.

Rileva come la normativa italiana stia sempre più cercando di disciplinare specifici comportamenti degli amministratori degli enti locali con norme di carattere generale. Ciò non sempre consente di ottenere risultati positivi, poiché occorrerebbe piuttosto individuare forme premianti per chi ha dimostrato di saper gestire positivamente, sanzionando invece chi ha dato luogo, tanto più se per colpa, a risultati negativi. Rileva che dalla stessa Carta costituzionale emergono i principi di sana gestione e di intervento sostitutivo dello Stato.

Ritiene che occorranza pertanto azioni mirate piuttosto che ridondanti modifiche normative imposte dall'Unione europea, che creano confusione ed incertezza per chi ha compiti di gestione in sede locale, rappresentando un freno rispetto a politiche volte a rispondere adeguatamente alle necessità dei cittadini.

Invita pertanto a prevedere principi di carattere generale, tenendo conto anche di ciò che è consentito dalla legislazione vigente poiché, se si vuole disciplinare ogni singolo aspetto, si rischia di bloccare chi sta svolgendo positivamente i compiti di gestione.

Il ministro Raffaele FITTO, nel prendere atto delle questioni evidenziate nel corso del dibattito, intende svolgere in questa sede una riflessione di carattere generale sulle questioni di maggiore rilievo poste riguardo alle misure che il Governo deve assumere su un tema decisivo qual è quello della regolazione.

Preliminarmente, non concorda con quanti hanno ritenuto lo schema di regolamento in esame *contra legem*: richiama in proposito l'ampio lavoro svolto e il parere reso dal Consiglio di Stato. Sottolinea come il testo in esame sia stato elaborato sulla base dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, tenendo conto delle modifiche che si è ritenuto necessario apportare con l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, approvato dopo un ampio confronto parlamentare. Respinge quindi fermamente ogni riferi-

mento alla mancata coerenza tra lo schema di regolamento in esame e la normativa legislativa di riferimento.

Fa presente come sia a tutti nota la complessità del percorso in atto, che tocca molte sensibilità, come dimostra anche il fatto che precedenti tentativi di disciplinare la materia non sono stati alla fine portati a compimento. Sottolinea come oggi, non senza difficoltà, si è riusciti ad individuare importanti punti di equilibrio nell'ambito di una riforma del settore che tiene conto della normativa dell'Unione europea.

Rileva come lo schema di regolamento in esame non si estende in egual modo su tutti gli ambiti, tenendo in considerazione i necessari elementi di specificità.

Per quanto riguarda la questione del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 5, ritiene che la riflessione vada svolta tenendo conto anche di quante amministrazioni lo hanno sfiorato ricorrendo a società *in house* e mettendo poi in grave difficoltà i bilanci degli enti locali.

Si sofferma quindi sul tema della regolazione, su cui si è avviata una importante riflessione nell'ambito del Governo. In proposito, dispiace che la polemica sia di fatto spostata sulla proprietà pubblica o privata dell'acqua. In tale modo si rischia di allontanarsi dal cuore della discussione. Per quanto riguarda i settori esclusi, mentre è evidente che l'energia elettrica, ad esempio, non può essere considerata come un servizio pubblico locale, vi sono altri settori completamente differenti rispetto a contenuti e modalità di regolazione dei servizi pubblici locali, che includono settori come il verde pubblico e la gestione cimiteriale che hanno un grande rilievo in ambito locale.

Sottolinea come la scelta del Governo sia intervenuta per interrompere una logica di monopolio pubblico che ha prodotto nel tempo molti disservizi. Ricorda che nell'ambito del dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009 fu recepito in modo chiaro un emendamento del Partito democratico che specificava che la proprietà dell'acqua rimaneva pubblica. Si trattava di una

questione chiaramente definita e si chiede pertanto per quali ragioni il tema della proprietà pubblica dell'acqua sia stato posto solo dopo la discussione dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Ritiene che il tema della regolamentazione sia di grande rilievo e che ci si trovi di fronte a tre possibili soluzioni da affrontare con urgenza, entro il mese di settembre, al fine di evitare strumentalizzazioni e di individuare norme condivise. Evidenzia come la prima soluzione riguarderebbe l'istituzione di un'autorità sui servizi pubblici: su tale ipotesi vi è la necessità di compiere una attenta valutazione sull'opportunità in questa fase e di fronte all'opinione pubblica di istituire una nuova autorità. La seconda soluzione riguarderebbe l'istituzione di una specifica sezione nell'ambito di altre autorità già operanti, quale in particolare l'Autorità dell'energia e del gas. Ciò richiederebbe una regolazione dei rapporti con le regioni e gli enti locali. La terza soluzione porterebbe ad individuare nella Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI) un luogo di composizione dei vari livelli coinvolti. Tale soluzione peraltro non avrebbe la valenza e l'efficacia di un intervento posto in essere da un'autorità indipendente.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi della IX Commissione e della X Commissione sul provvedimento in esame. Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 12*) e che il gruppo del PD ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 13*).

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata. Per quanto riguarda gli interventi svolti dai rappresentanti del gruppo del Partito democratico, prende atto che vi è una contrarietà di fondo rispetto all'impostazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Auspica comunque che alcuni dei rilievi formulati nella proposta di parere trovino condivisione anche da

parte dell'opposizione, fermo restando che una serie di profili critici evidenziati non possono essere risolti nell'ambito dello schema di regolamento in esame.

Per tale ragione, in più parti della proposta di parere si suggerisce l'opportunità di intervenire, con successivi provvedimenti legislativi, per rivedere alcuni aspetti del suddetto articolo 23-bis, in una logica costruttiva e di miglioramento.

Richiama quindi gli elementi evidenziati nella proposta di parere, a partire dall'esigenza di individuare forme di garanzia per i dipendenti delle società pubbliche che debbano cessare la gestione del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 23-bis. Al riguardo, occorre evitare conseguenze negative in termini di tutela della concorrenza ed impatto dei bilanci degli enti pubblici, considerato che in passato, per sfuggire al patto di stabilità, sono state costituite numerose società e che in alcuni casi i contratti stabiliscono il rientro del personale nell'ambito dell'ente locale in caso di cessazione del servizio.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo per dichiarazioni di voto, richiama quanto evidenziato dal collega Mantini e sottolinea, in particolare, il modo affrettato con cui si sta procedendo nell'esame del provvedimento in titolo. Nel corso del dibattito sono emersi profili che richiedevano ampio approfondimento, come le questioni che attengono al servizio idrico. Si è deciso invece di procedere senza ulteriori riflessioni alla votazione del parere da parte della Commissione. Ritiene invece che il richiamo, contenuto nella proposta di parere, all'opportunità di adottare successivi provvedimenti che rivedano l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 sia la prova che non vi è piena convinzione rispetto all'impianto normativo voluto dal Governo.

Chiede quindi al ministro di chiarire se intenda recepire i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore.

Il ministro Raffaele FITTO fa presente che, rispetto all'auspicio di intervenire con successivi provvedimenti per rivedere al-

cuni profili dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, si potrà individuare nel prosieguo la sede idonea per valutare tali interventi legislativi tenendo conto di tutti gli aspetti sollevati.

In questa sede, che riguarda l'attuazione da dare alle norme vigenti, esprime piena disponibilità a valutare attentamente le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore. Esprime inoltre sin d'ora il proprio impegno a recepire la prima condizione formulata, relativa alla soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4. Si riserva, infine, di svolgere adeguati approfondimenti sulle altre condizioni contenute nella proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore,

avvertendo che, se questa sarà approvata, risulterà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

ALLEGATO 1

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
(C. 3610 Governo)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3610 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali

dello Stato » e « difesa e forze armate » che le lettere *a)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni in favore dei territori di montagna
(Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

evidenziato che, all'articolo 2, comma 1, la definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani viene rimessa ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, mentre all'individuazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 si provvede con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

evidenziata pertanto l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato dal Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

tenuto conto che l'articolo 2 fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata;

richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2010, che ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del

medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani;

segnalata quindi l'opportunità di fare più propriamente riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai « comuni montani svantaggiati », anziché, in via generale, ai « comuni montani »;

rilevata l'esigenza, all'articolo 4, comma 1, di tenere conto di quanto previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259) recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, recante « Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative », in cui – con riguardo ai piccoli comuni – si introduce un nuovo comma 7-ter all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, prevedendo che « i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 »;

evidenziato che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca « nel rispetto delle competenze sta-

bilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione » potrebbe essere soppressa considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

ricordato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce « Settori rilevanti » i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque e che la lettera c-bis) del suddetto comma 1 definisce « Settori ammessi »: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali;

evidenziato pertanto che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, previste dall'articolo 5, comma 1, del testo in esame non appaiono ricomprese tra i settori ammessi che possono essere scelti, dalla fondazione, ogni tre anni;

segnalata quindi l'opportunità di adeguare quanto stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

all'articolo 7, il riferimento ai « territori montani » appare eccessivamente indeterminato, risultando più opportuno fare riferimento ai « comuni montani »,

come avviene nel resto del testo; *la medesima considerazione vale per il titolo del provvedimento;*

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, commi 3 e 4, nella parte in cui si fissano per legge criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani, è necessario tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, che ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione;

2) sia previsto che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato di concerto anche con il Ministro dell'interno, analogamente a quanto stabilito per il decreto di cui all'articolo 2, comma 1;

e con le seguenti osservazioni:

a) alla luce del requisito stabilito dal comma 5 dell'articolo 2, si segnala l'opportunità di fare più propriamente riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai « comuni montani svantaggiati », anziché, in via generale, ai « comuni montani »;

b) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 4, tenuto conto di quanto già previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259), collegato alla manovra di finanza pubblica, in cui è prevista una disposizione analoga, seppure con una diversa soglia – con riguardo ai piccoli comuni – considerato che i comuni montani, nella grande maggioranza, sono piccoli comuni;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca « nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione » considerato che,

all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) all'articolo 5, si segnala l'opportunità di adeguare quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio

1999, n. 153, riguardante i « settori ammessi » ed i « settori rilevanti » per le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

e) all'articolo 7 e nel titolo del provvedimento, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « territori montani » con le seguenti: « comuni montani ».

ALLEGATO 3

**Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei
superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau
(nuovo testo C. 3403 Zeller)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3403 Zeller, recante « Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto del fatto che l'articolo 2, comma 3 – che riguarda i soggetti che abbiano riportato lesioni gravi e gravissime – prevede tra i criteri per la concessione dei contributi la valutazione dello

stato di effettiva necessità del soggetto beneficiario, mentre analogo criterio non è richiamato tra quelli individuati al comma 2 dell'articolo 2 con riferimento alle famiglie delle vittime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2 comma 2, tra i criteri di concessione dei contributi alle famiglie delle vittime, la valutazione dello stato di effettiva necessità del beneficiario, analogamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, per i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Emendamenti C. 44-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminati gli emendamenti approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso della discussione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44-B Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

rilevato che l'emendamento Montagnoli 25.1 prevede che gli enti di cui al capoverso 12-*bis* utilizzano la quota dei

proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'emendamento Montagnoli 25.1, è necessario circoscrivere la portata agli enti territoriali diversi dallo Stato.

ALLEGATO 5

5-01027 Misiti: Rieleggibilità dei revisori dei conti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, la consolidata interpretazione della specifica disposizione di cui all'articolo 235 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è proprio nel senso della non rieleggibilità del revisore dei conti, nello stesso ente, per più di una volta, anche a prescindere da qualsiasi interruzione dei periodi di titolarità della carica.

In altre parole, l'intento del legislatore è stato proprio quello di limitare ad una sola volta la rielezione dei componenti l'organo di revisione dell'ente locale.

Tale interpretazione si desume innanzitutto dal fatto che il testo della norma attuale è diverso rispetto ad una formulazione proposta in un primo tempo durante i lavori preparatori, che prevedeva che i revisori fossero « consecutivamente rieleggibili per una sola volta ».

Nella formulazione definitiva (corrispondente a quella attuale) l'avverbio fu eliminato a seguito di specifico parere espresso in tal senso del Consiglio di Stato (8 giugno 2000), che evidenziò che lo spirito e la ratio della norma in questione è proprio quella di evitare che l'esercizio della funzione di revisione possa essere compromessa dalla rieleggibilità *ad libitum* dei revisore.

Secondo l'Alto Consesso, proprio l'autonomia decisionale, organizzativa, gestionale e finanziaria dell'ente esige la presenza di revisori assolutamente imparziali e privi di qualsiasi contiguità con l'ente locale, quale contrappeso dell'abbandono del sistema dei controlli esterni e del potenziamento di quelli interni.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è attestata su tale posizione: da ultimo il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con la sentenza del 12 giugno 2007, ha ritenuto che la norma – per ciò che riguarda il divieto di rieleggibilità per più di una volta – data la sua estrema chiarezza non consente interpretazioni sistematiche di segno diverso. L'intenzione del legislatore di non consentire protrazioni dell'incarico oltre i limiti di legge sarebbe ulteriormente comprovata dall'ulteriore disposizione – del secondo periodo del medesimo primo comma dell'articolo 235 – in base alla quale « ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio ».

L'orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato costituisce quello di gran lunga prevalente in seno alla giurisprudenza amministrativa e riflette la posizione del Ministero dell'Interno, anche a fronte di alcune pronunzie di segno contrario, peraltro rese in fase di giudizio cautelare.

Evidenzio, infine, che la prevista limitazione ha anche lo scopo di favorire un ricambio delle professionalità e di evitare la cristallizzazione degli incarichi nell'ufficio dei revisori, che potrebbe determinare il potenziale affievolimento della qualità dell'apporto professionale nello svolgimento del ruolo presso l'ente locale.

ALLEGATO 6

5-01818 Zucchi: Carenza di organico nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

il Ministero dell'interno è particolarmente impegnato affinché le necessarie misure di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni non incidano negativamente sugli strumenti necessari al perseguimento della missione e dei compiti affidati dall'ordinamento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra i principali versanti di impegno vi è proprio quello riguardante il contenimento al minimo della carenza di personale, pur nell'impossibilità attuale di coprire tutti i posti vacanti in organico.

Infatti, sin dall'avvio della presente legislatura, in ragione delle elevate professionalità e dedizione degli operatori del Corpo, è stato avviato un percorso per assicurare un incremento delle risorse umane a garanzia del mantenimento della funzionalità del sistema di soccorso pubblico del Paese.

In particolare, per quanto riguarda i mezzi e la logistica, nonostante il difficile quadro economico-finanziario del Paese, l'anno scorso sono state attribuite al Corpo Nazionale speciali risorse aggiuntive che hanno permesso, sia di non diminuire le capacità operative in ragione dello straordinario impegno profuso in Abruzzo (degli 80 milioni stanziati con il decreto legge 39/2009 per l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia, più della metà è stata destinata al Corpo Nazionale), sia di avviare un riammodernamento delle colonne mobili regionali (8 milioni di euro stanziati dal decreto-legge anticrisi 78/2009, convertito dalla legge 102/2009).

Importante è risultato, altresì, il ripianamento dei debiti pregressi, che ha consentito di riattivare alcuni settori maggiormente in sofferenza (es. utenze per le sedi di servizio), anch'essi fondamentali, tanto più per una struttura operativa come quella del Corpo Nazionale.

Ulteriori importanti iniziative sono state assunte dal Governo sia sotto il profilo dei riconoscimenti economici al personale del Corpo che su quello delle assunzioni. Fra le principali si ricordano: il ripristino dell'indennità di trasferta (decreto-legge 39/2009 convertito dalla legge 77/2009); stanziamento di risorse aggiuntive, pari a 15 milioni di euro, per la speciale indennità di soccorso esterno (decreto-legge 78/2009 convertito dalla legge 102/2009); riconoscimento dell'indennità di trasferimento, al pari delle Forze di polizia e delle Forze armate, (decreto-legge 195/2009, convertito dalla legge n. 26/2010); piano straordinario per l'assunzione di 445 unità di personale nella qualifica di Vigile dei Fuoco (decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009).

Per il suo particolare significato – anche in prospettiva – si deve ricordare il riconoscimento del principio di specificità dei compiti al personale del comparto soccorso pubblico, al pari di quelli sicurezza e difesa, contenuto nel primo provvedimento anticrisi del Governo (decreto-legge 185 del 2008 convertito dalla legge 102/2009), e reso ancor più chiaro nel disegno di legge in materia di lavori usuranti, in via di approvazione.

Per quanto riguarda gli organici, nel corso della legislatura sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi che, oltre

al già citato piano di assunzioni straordinarie – hanno destinato apposite risorse ad un incremento di personale del Corpo Nazionale a garanzia della funzionalità del sistema di soccorso pubblico del Paese. Da ultimo la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), che, per il triennio 2010-2012, ha previsto stanziamenti per assunzioni di personale del Corpo Nazionale a copertura del *turn over* al 100 per cento. Principio, quest'ultimo, confermato anche in sede di approvazione del recente decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ».

Per quanto riguarda le problematiche connesse alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si osserva che detto personale costituisce una indubbia risorsa per il dispositivo di soccorso pubblico del Paese. Infatti, la possibilità di attingere al « serbatoio » dei volontari e, nello specifico, il loro addestramento, hanno sempre rivestito e rivestono ancora oggi una importanza fondamentale per il Corpo Nazionale, specie in presenza di particolari eventi emergenziali.

In proposito, si ricorda che, non a caso, l'ordinamento introdotto dal decreto legislativo 217/2005 prevede una significativa riserva, pari al 25 per cento, nei concorsi per l'ingresso, nella qualifica di vigile del fuoco, in favore del personale cosiddetto discontinuo.

Proprio nella consapevolezza dell'importante contributo offerto dal personale volontario del Corpo Nazionale al fondamentale ruolo preordinato ad assicurare la salvaguardia di vite umane, in attuazione delle disposizioni contenute nelle manovre di finanza pubblica del 2007 e del 2008, è stato avviato un processo di stabilizzazione del rapporto di lavoro di una parte dei vigili del fuoco selezionati tra quei soggetti che prestano servizio volontario nel Corpo Nazionale, in possesso di specifici requisiti (iscrizione negli appositi elenchi dei vigili volontari da almeno tre anni e con un minimo di 120 giorni di servizio).

L'Amministrazione ha, quindi, provveduto ad assumere nella qualifica di vigile del fuoco il personale discontinuo risultato idoneo a seguito di apposita procedura selettiva, attingendo dalla graduatoria (6.080 unità) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge.

In base a tali disposizioni, sono stati avviate al corso di formazione per allievi vigili del fuoco n. 1.553 unità, di cui 1.135 già in servizio nei Comandi provinciali.

Ulteriori 295 unità saranno assunte, dalla graduatoria della stabilizzazione, entro fine anno, a norma dell'articolo 1, comma 346, della legge finanziaria per il 2008, a conclusione del corso di formazione per Vigile permanente iniziato lo scorso 7 giugno. Per altre 95 unità, da assumere ai sensi del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, provenienti dalla medesima graduatoria, si è in attesa di ricevere l'apposita autorizzazione dal competente dicastero della Funzione Pubblica.

Inoltre, nel prossimo triennio, non essendovi, ad oggi, graduatorie di concorso ancora aperte, ulteriori assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco potranno avvenire attraverso la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, in via di conclusione, nell'ambito del quale – come detto – è comunque prevista una riserva del 25 per cento, in favore del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si rappresenta, altresì, che in questi giorni sono terminate le prove orali del predetto concorso a 814 posti; entro il corrente mese di luglio, dopo la valutazione dei titoli, sarà approvata la graduatoria finale; entro fine ottobre, è prevista la conclusione delle visite mediche per l'effettiva individuazione degli 814 assumibili.

Nel contesto generale sopra descritto, si inseriscono le problematiche relative agli organici dei Comandi provinciali della Lombardia, ove si registra una carenza di 290 unità complessive – notevolmente inferiore a quanto sottolineato dall'interrogante – ed in linea con altre importanti

realtà sul territorio nazionale; carenza che potrà essere sanata, sia pure parzialmente, con le prossime assunzioni.

In particolare, per quanto riguarda il Comando di Pavia, con riferimento ai ruoli operativi di Vigile permanente, Capo squadra e Capo reparto, che costituiscono l'ossatura principale dei Comandi sul territorio, si deve evidenziare un esubero di personale nella qualifica di Vigile del Fuoco (103 presenze a fronte di un organico teorico di 96 unità). Tale esubero consente, almeno in parte, di compensare le maggiori carenze che, come in tutto il territorio nazionale, si riscontrano nelle qualifiche di Capo squadra e Capo reparto.

Per quanto attiene ai mezzi operativi, la Lombardia ed, in particolare il Co-

mando provinciale di Pavia, hanno in dotazione un parco mezzi che, per quantità e stato d'uso, è in linea con lo *standard* nazionale, in relazione alle risorse destinate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per assicurare le quali il Governo non manca di produrre il massimo sforzo possibile.

Si assicura, infine, che verrà data la massima considerazione alle esigenze rappresentate dall'interrogante, specie sul fronte dell'adeguamento degli organici, ove le carenze nelle suddette qualifiche potranno essere parzialmente colmate non appena sarà possibile procedere a nuove assegnazioni a conclusione delle procedure concorsuali interne in fase di espletamento.

ALLEGATO 7

5-02057 Trappolino: Finanziamento di contributi alle associazioni combattentistiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

il Ministero dell'interno ha sempre tenuto nella dovuta considerazione la necessità di garantire il necessario sostegno economico alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche.

Infatti, proprio per superare la disparità di trattamento segnalata dall'onorevole interrogante, con la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), è stato previsto uno stanziamento di 181 milioni di euro nel 2010, di 113 milioni di euro nel 2011 e 60 milioni di euro nel 2012, per il finanziamento di una serie di interventi finalizzati a misure particolari, tra cui quelli in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, da ripartire con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 tali finanziamenti sono stati ripartiti con le seguenti modalità:

per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 92 – norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche – sono stati assegnati euro 2.546.216,00 sia per l'anno 2010 che per il 2011 mentre, per l'anno 2012, euro 2.864.492,00;

per le finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93 – norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche – sono stati assegnati euro 42.178,93 sia per il 2010 che per il 2011 e, per l'anno 2012, euro 47.452,79.

ALLEGATO 8

5-02393 Miglioli: Effetti della perdita della qualificazione di comune montano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, occorre premettere innanzitutto che l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 2 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 42 del 26 marzo 2010, ha modificato il testo del comma 187, dell'articolo 2 della Legge finanziaria 2010, sostituendo – al secondo periodo – le parole: « ai comuni montani » con le parole: « ai comuni appartenenti alle comunità montane ».

In particolare è stato soppresso il terzo periodo del predetto articolo che prevedeva che « ... sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare ».

Pertanto, la preoccupazione espressa dalla signoria Vostra onorevole può ritenersi superata in quanto la normativa ora vigente non prevede più il riferimento al criterio altimetrico. Del resto anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2010, nel pronunciarsi sulla costituzionalità dell'articolo 76, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, ha dichiarato illegittima la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti

erariali diretti alle comunità montane, in quanto esorbitante dai limiti della competenza statale.

Voglio peraltro precisare che, nell'ambito di un più ampio processo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, il nuovo testo del comma 187 dell'articolo 2 della Legge finanziaria 2010, dispone che: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e delle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane ».

La stessa norma stabilisce, tuttavia, che nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo 504/1992 è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 9

**5-01872 Contento: Unità di polizia assegnate
alla provincia di Pordenone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, il Governo, come previsto dall'articolo 61 comma 22 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha avviato un progressivo potenziamento degli organici delle Forze di Polizia che prevede l'immissione in servizio di 1906 operatori per il 2008, circa 2500 nel 2009, nonché altre unità, il cui numero è in corso di definizione, per il corrente anno.

Tale potenziamento permetterà di tenere nella giusta considerazione anche le esigenze della provincia di Pordenone. In particolare, valutate le esigenze dei singoli presidi, compatibilmente con le complessive necessità degli altri uffici e reparti è stata prevista l'assegnazione di 11 dipendenti della Polizia di Stato al territorio di Pordenone, di cui 3 rispettivamente alla Questura e 8 alla Polizia stradale, in occasione dei prossimi avvicendamenti di personale che si realizzeranno a breve.

Al momento, presso gli Uffici della Polizia di Stato della citata provincia, prestano servizio 322 dipendenti della Polizia di Stato: di questi 300 sono effettivamente impegnati nei servizi di polizia, 17 dei quali prestano servizio presso la Sezione della Polizia postale; i restanti 22, invece, contribuiscono alla funzionalità delle strutture nei settori tecnico-burocratici. Ad essi si aggiungono 25 dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno che contribuiscono anch'essi alla funzionalità delle strutture presenti nella provincia nei settori tecnico burocratici.

Dal 10 agosto 2009, è stata decisa l'assegnazione a Pordenone di un contingente delle Forze Armate per supportare l'attività di controllo del territorio. I predetti militari sono stati impiegati in servizi di perlustrazione e pattuglia e nella vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, sia nel centro cittadino, che nei comuni limitrofi di Roveredo in Piano e Porcia. Essi, inoltre, sono stati affiancati da un dipendente della Questura di Pordenone, nonché da tre dipendenti aggregati dal Reparto Mobile di Padova.

Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza – del 15 febbraio 2010, è stata disposta la rimodulazione del piano di impiego del contingente militare, ridefinendone la consistenza in 30 unità a decorrere dal 22 febbraio 2010.

Dal 21 dicembre 2009, sono stati aggregati alla Questura di Pordenone ed assegnati alla Squadra Volante due agenti provenienti dalle Scuole di Spoleto e di Caserta, ripianando la carenza di personale verificatasi sin dal mese di ottobre 2009, a partire dal quale è stato effettivamente attuato nel capoluogo il servizio del Poliziotto di Quartiere.

La sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pordenone, come ho già detto, si avvale di 17 unità di personale, ed è sempre più impegnata in attività d'indagine, d'iniziativa e su delega dell'Autorità Giudiziaria; inoltre, l'attuazione della Convenzione con Poste S.p.A. impegna tale personale anche nei servizi di prevenzione e controllo. Per tali motivi non risulta

praticabile l'aggregazione alla Questura di Pordenone del personale appartenente alla citata Sezione.

Va, peraltro, sottolineato che la situazione dell'organico della Polizia di Stato nella Provincia di Pordenone non si discosta dalla media nazionale.

Inoltre, a rendere meno critica la situazione rappresentata dall'interrogante contribuisce il dato relativo alla sensibile riduzione dei reati commessi in ambito provinciale.

Infatti, nell'anno 2009 si è registrato a Pordenone un calo dei delitti commessi pari al 7,46 per cento in meno rispetto all'anno precedente, indicativo di un arretramento della criminalità comune in

misura superiore rispetto al complessivo del nostro Paese, ove, nel medesimo periodo la delittuosità è diminuita del 6 per cento circa.

Il medesimo *trend*, a conferma dell'efficacia delle politiche di contrasto della criminalità condotta da questo Governo, risulta ancora più rafforzato nel primo quadrimestre dell'anno in corso, nel quale, rispetto al medesimo periodo del 2009, si registra nella provincia di Pordenone un calo della delittuosità pari al 10,9 per cento.

Resta comunque alto e costante il livello di attenzione del Governo per le problematiche relative alla sicurezza dei cittadini nella Provincia in questione.

ALLEGATO 10

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2009 (C. 3593 Governo).**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La I Commissione;

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3593, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 11

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 12

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 226).

PARERE APPROVATO

La I Commissione;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (atto n. 226);

richiamati i pareri espressi dalla Conferenza Stato-regioni e dal Consiglio di Stato;

richiamati i rilievi formulati dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) nonché quelli delle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo);

evidenziata l'opportunità di garantire una particolare tutela alle società *in house* che hanno dimostrato una gestione efficiente del servizio pubblico locale, pure in considerazione degli investimenti da queste effettuati; sottolineata la necessità di assicurare tale tutela anche mediante l'adozione di successivi provvedimenti che valorizzino tale impostazione, sulla base di quanto consentito dalla normativa dell'Unione europea in materia ed alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea (v. da ultimo la sentenza n. C. 371/05 del 17 luglio 2008);

rilevata l'opportunità di prevedere opportune garanzie per i dipendenti delle

società pubbliche che, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, debbano cessare la gestione del servizio pubblico, al fine di assicurare una congrua tutela del lavoro delle persone che svolgevano le proprie mansioni presso tali società nonché di evitare conseguenze negative in termini di tutela della concorrenza e di impatto sui bilanci degli enti pubblici;

considerato, con riferimento al settore idrico, che appare auspicabile l'adozione di un successivo provvedimento legislativo che, modificando il comma 8, lettera a) dell'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, stabilisca il principio dell'accessione a privati solo « fino al 40 per cento » del capitale azionario delle società *in house*;

rilevato che all'articolo 1, la lettera e) del comma 3 dispone alcuni limiti all'attività delle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione, tra l'altro, dei servizi pubblici locali ovvero per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza;

evidenziato che il suddetto articolo 1 prevede, in particolare, che tali società debbano operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, non pos-

sano partecipare ad altre società o enti e sono ad oggetto sociale esclusivo;

rilevato, peraltro, che la suddetta esclusione di cui alla lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 1, relativa ai servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, non risulta espressamente prevista dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008;

evidenziato inoltre che il comma 3 dell'articolo 1 esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i settori del gas, dell'energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale mentre la lettera *d*) del comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce espressamente che il Governo adotti uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con la finalità, tra l'altro, di individuare le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

ricordato, con riguardo all'articolo 2, che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha osservato come, data la rilevanza della questione connessa alle misure di liberalizzazione, sarebbe stato opportuno inserire dei criteri puntuali e definiti circa le verifiche che gli enti locali sono chiamati ad operare dalla norma in questione, suggerendo di modificare la disposizione nel senso di richiedere che gli enti locali verificchino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio;

ricordato altresì che il Consiglio di Stato ha conseguentemente raccomandato,

tra l'altro, di prevedere che all'esito della verifica l'ente adotti una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio;

richiamata l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 3 considerato che, secondo la relazione illustrativa, esso dovrebbe essere applicabile in via generale ai servizi pubblici locali di rilevanza economica mentre l'articolo 1 esclude espressamente dall'ambito di applicazione del testo i settori del gas, dell'energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale;

rilevato che, all'articolo 3, comma 5, viene demandata ad appositi contratti di servizio allegati ai capitolati di gara la regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione di reti, impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi, nonché penali e misure sanzionatorie, restando ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento in esame;

ricordato che, in ordine a tale disposizione, il Consiglio di Stato è intervenuto segnalando come l'articolo 113, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui è disposta l'abrogazione, si riferisce ai contratti di servizio, cioè a materia propria delle fonti primarie, che ha dei riflessi anche sul riparto di giurisdizione, motivo per il quale sembrerebbe opportuno mantenere inalterato sul punto l'assetto vigente, con conseguente esclusione dell'abrogazione;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 4 definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concor-

renza e del mercato di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008; ricordato, in particolare, che tale rilevanza si realizza se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200 mila euro, anche se il suddetto parere è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità;

ritenuto che, all'articolo 4, il limite di 50.000 unità ai fini della richiesta del parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, si presenta discriminante per i comuni più grandi e appesantisce il lavoro della stessa Autorità con richieste per valori già riconosciuti come poco significativi;

ritenuto opportuno specificare, all'articolo 4, comma 2, lettera a), che la chiusura dei bilanci è da ritenersi « in utile », qualora risulti « in utile » la media degli ultimi tre anni;

ritenuto che, in mancanza di una definizione univoca dei costi operativi del servizio idrico integrato, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 rischia di penalizzare le gestioni maggiormente efficienti, qualora in detti costi venissero ricompresi, ad esempio, i costi di investimento ovvero i costi per interventi di protezione idraulica;

considerato che, all'articolo 2, in relazione alla definizione da parte degli enti locali degli obblighi di servizio pubblico, occorre chiarire che detti obblighi devono essere previamente definiti al momento dell'emanazione del bando di gara, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale i livelli dei servizi da garantire sono specificati in apposito contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara;

considerato che l'articolo 5 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti « *in house* » di servizi pubblici locali, prevedendo, tra l'altro, che gli enti locali siano responsabili dell'osservanza,

da parte dei predetti soggetti al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno;

considerata la necessità, in relazione al comma 3 dell'articolo 8 – che prevede il divieto di nominare amministratori di società partecipate dagli enti locali coloro che nei tre anni precedenti hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 267 del 2000, negli enti locali che detengono quote di partecipazione di capitale nella stessa società – di ridurre la durata del divieto, e comunque, di escludere dal divieto coloro che esercitano unicamente funzioni di indirizzo o alta amministrazione, quali ad esempio i membri dell'assemblea, che di norma si limitano ad approvare i bilanci o a svolgere funzioni di sorveglianza;

considerata la necessità di chiarire, al comma 8, lettera d) dell'articolo 23-bis, che gli affidamenti diretti assentiti anche dopo la data del 1° ottobre 2003, in vigenza del comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, al fine di non ledere il legittimo affidamento di chi ha sottoscritto detti contratti in conformità al comma 14 dell'articolo 113;

considerata altresì l'esigenza di chiarire, allo scopo di non restringere la possibilità di concorrere all'apertura del mercato per quegli operatori economici organizzati sotto forma di gruppi di società, che il divieto di cui al primo periodo del comma 9 del citato articolo 23-bis non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da esse direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

valutata l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 10, che il valore contabile non ancora ammortizzato dei beni strumentali venga rivalutata in relazione all'andamento dei prezzi;

valutata l'opportunità di favorire l'abolizione di enti inutili, prevedendo al-

l'articolo 10, che nei casi di scioglimento dei Consorzi tra comuni a seguito del subentro del gestore del servizio pubblico locale, al trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili ai singoli comuni si applicano le norme agevolative di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167;

considerato che l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 ha previsto – con una novella all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, – la soppressione, entro il 1° gennaio 2011, delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) in materia di acqua e rifiuti, e che occorre pertanto coordinare lo schema in esame con tale previsione, che ha altresì demandato alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

preso atto dell'ordine del giorno 9/2897/29 (Margiotta), accolto dal Governo come raccomandazione nella seduta del 18 novembre 2009, che impegna il Governo, alla luce della sentenza n. 196 del 2008, della Corte di Giustizia in materia di società miste, a presentare una relazione al Parlamento sulle società miste operanti nel settore dei servizi pubblici locali, anche fornendo adeguate linee guida alle amministrazioni interessate, affinché la struttura societaria e l'oggetto sociale delle imprese esistenti vengano adeguate a detta sentenza;

considerata la necessità, anche alla luce dell'ordine del giorno 9/2897/23 accolto dal Governo nella seduta del 18 novembre 2009, di potenziare la funzione di regolazione volta al contenimento delle tariffe e alla effettiva promozione della concorrenza, anche a livello regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, si sopprime il secondo periodo;

2) all'articolo 4, comma 2, si sopprime la lettera *d*);

3) all'articolo 5, comma 3, siano sostituite le parole da: « con il decreto » fino a « successive modificazioni » con le seguenti: « in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, sia valutata l'esclusione relativa ai servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008;

b) all'articolo 2, si tenga conto di quanto evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato sulle verifiche che gli enti locali sono chiamati ad operare dalla norma in questione;

c) all'articolo 2, si specifichi che gli obblighi di servizio pubblico siano definiti dagli enti locali prima dell'emanazione del bando di gara, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale i livelli dei servizi da garantire sono specificati in apposito contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara;

d) con riferimento all'articolo 3, appare opportuno, in questa sede o in un successivo provvedimento legislativo, inserire una disposizione che preveda espressamente che « il divieto di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 23-*bis* non si applica, oltre che alle società quotate in mercati regolamentati, anche alle società da esse direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ». Le medesime considerazioni valgono per gli articoli 7 e 8 dello schema di regolamento in esame;

e) all'articolo 3, comma 5, si consideri che il Consiglio di Stato è intervenuto segnalando come l'articolo 113, comma 11, di cui è disposta l'abrogazione, si riferisce ai contratti di servizio, ovvero a materia propria delle fonti primarie, che ha dei riflessi anche sul riparto di giurisdizione, motivo per il quale sembrerebbe opportuno mantenere inalterato sul punto l'assetto vigente, con conseguente esclusione dell'abrogazione;

f) all'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo le parole « alla chiusura dei bilanci in utile » si valuti l'opportunità di inserire le parole: « calcolata come media degli ultimi tre anni »;

g) all'articolo 8 si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 o, comunque, di ridurre la durata del divieto di nomina ivi previsto da tre anni ad un anno e, in ogni caso, si escludano espressamente dal divieto coloro che esercitano unicamente funzioni di indirizzo o alta amministrazione;

h) all'articolo 10, al comma 1, dopo la parola « necessari, » si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « acquistati con risorse pubbliche »; al comma 2 si valuti l'opportunità di premettere le parole « In caso di scadenza o cessione anticipata, i beni strumentali e le loro pertinenze acquistati con risorse private possono essere ceduti al gestore subentrante da parte del precedente gestore. In tal caso ». Inoltre, al medesimo comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole « rivalutato in relazione all'andamento dei

prezzi ». Dopo il comma 4 si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente: « Per la prima scadenza o per la prima cessazione anticipata della gestione del servizio pubblico locale, l'importo che il gestore subentrante corrisponde al gestore precedente per la cessione dei beni strumentali di cui al comma 1 è determinato sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, lettere a) e b) del regio-decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 »;

i) all'articolo 12, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere le lettere b) e c);

j) in relazione alla previsione di cui al comma 8, lettera d), dell'articolo 23-bis, si chiarisca che gli affidamenti diretti assentiti anche dopo la data del 1° ottobre 2003 in vigore del citato comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

k) al fine di favorire maggiore concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, si valuti l'opportunità di circoscrivere con maggiore puntualità i casi in cui è consentita l'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi dell'articolo 2, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il 24 maggio 2010;

si valuti l'opportunità di prevedere che il Governo presenti una relazione annuale al Parlamento sulle attività delle società miste operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

ALLEGATO 13

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 226)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD

La I Commissione Affari Costituzionali;

premessi che:

l'assetto dei servizi pubblici locali è da anni al centro della discussione economica e politica del nostro Paese, in ragione della loro rilevanza, ai fini del potere d'acquisto delle famiglie (i costi tariffari di tali servizi, infatti, incidono fra il 10 e il 20 per cento sul reddito disponibile, a seconda dell'ampiezza, della famiglia e della zona geografica di residenza), della qualità della vita dei cittadini e della competitività delle imprese italiane;

il regolamento in discussione è l'ultimo atto dell'attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che imposta il problema non tanto sotto il profilo – certamente meritorio – della liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali, quanto sotto quello – decisamente criticabile – della semplice privatizzazione il che, di fatto, si traduce in una sottrazione della gestione dei servizi dalla concorrenza optando per un molto meno concorrenziale passaggio, *sic et simpliciter*, dalla gestione pubblica a quella privata; si realizza così di fatto un passaggio forzato e con tempi e modi inaccettabili – in quanto lesivi dell'autonomia di regioni ed enti locali – da un monopolio pubblico ad un monopolio privato;

si ritiene di segnalare l'opportunità di garantire una particolare tutela alle società *in house* che hanno dimostrato una

gestione efficiente del servizio pubblico locale, anche in considerazione degli investimenti da loro effettuati;

è indubbio, inoltre, che la necessità di interventi riformatori su questo comparto, che racchiude al suo interno numerosi settori anche fortemente eterogenei fra di loro, abbia assunto un valore simbolico ai fini dell'affermazione di una cultura pro concorrenziale, di apertura del mercato e di trasparenza da parte di gestioni che in ogni caso ricadono sotto la sfera della regolazione pubblica e che assorbono ingenti risorse a carico dei bilanci pubblici, delle famiglie e delle imprese;

non sempre, tuttavia, a tale valore simbolico e politico è corrisposto un approccio coerente. È il caso degli interventi legislativi proposti dal Governo e approvati dal Parlamento nella XVI legislatura, in particolare dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: presentato come un intervento innovativo, evidenzia, invece, tutti i rischi di un'ulteriore chiusura del mercato e di limitazione della concorrenza, con conseguenze negative sulle famiglie, specie sulle fasce sociali più deboli, sui cittadini e sulle imprese, che si troveranno a pagare il conto di questa mancata riforma, la quale, anzi, ha il sapore di una vera e propria controriforma. Analogo giudizio va dato in merito all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in tema di trasporto

pubblico locale, che ha segnato un arretramento rispetto alla normativa precedente;

in nessun modo l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni prevede l'istituzione di meccanismi specifici di regolazione pubblica e di controllo, che invece risulta fondamentale introdurre, ai fini di garantire una tutela certa della concorrenza, come avviene in tutte le grandi democrazie europee che prevedono da tempo la liberalizzazione dei servizi pubblici locali;

va rilevato che l'acqua e i servizi ad essa riferibili non possono essere trattati alla stregua di un qualsiasi altro servizio pubblico locale, ancorché a rilevanza non economica, poiché, ad esempio, rispondono a logiche concorrenziali opposte rispetto agli altri, risultando un obiettivo fondamentale la riduzione del consumo dell'acqua stessa, non il suo incremento;

considerato che:

anche se certamente il regolamento deve attenersi ai contenuti previsti dalla legge di autorizzazione, per cui le critiche di base appena elencate si riverberano su di esso solo in maniera indiretta e comunque non sempre in maniera tale da costituire un vizio di legittimità, nel contesto della legge entro cui si pone si rilevano comunque dei gravi vizi;

in particolare all'articolo 2 è necessario prevedere che la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi non venga attribuita a valutazioni caso per caso e ad hoc, ma tramite una scelta programmatica che evidenzi, sulla base di argomentate analisi di mercato, industriali e di costo, le possibili scelte in merito all'organizzazione dei diversi servizi pubblici locali, gli obiettivi e gli standard di servizio, le modalità di monitoraggio indipendente, che comprendano anche forme di partecipazione degli stakeholders locali;

all'articolo 3 – in particolare alla lettera d) – sarebbe necessario contemplare sia i principi contenuti nella tutela

della concorrenza sia le esigenze di politica industriale, con particolare riferimento alla necessità di aggregazioni e di economie di scala, poiché se vi fosse un'Autorità di settore – una per acqua e rifiuti e una per trasporti – potrebbe farsene carico, ma poiché non è stata istituita, sarebbe importante un rafforzamento del ruolo del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), istituito dalle delibere CIPE n. 65 del 24 aprile 1996 e n. 81 dell'8 maggio 1996 e riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2008, ovvero del Ministero per lo sviluppo economico;

accanto a ciò, l'articolo 3, comma 3 risulta incompleto anche sotto il profilo dei criteri cui si deve uniformare lo stesso contenuto del regolamento, poiché sarebbe necessaria una integrazione concernente la necessità di introdurre specifiche carte di servizio, in cui l'ente affidante possa fissare gli obiettivi di qualità del servizio e di trasparenza informativa a cui è soggetto l'affidatario; in quest'ottica va altresì sottolineata la critica del consiglio di stato all'articolo 3, comma 5 dove viene riproposta una disposizione (articolo 113.11) del Testo Unico degli Enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), la cui abrogazione è disposta dallo stesso regolamento, che riguarda i contratti di servizio, poiché rende disposizioni di rango secondario quelle che – auspicabilmente – dovrebbero rimanere di rango primario, e per ciò stesso non più coperte da tutte le tutele di cui gode la legislazione nel nostro ordinamento;

allo stesso tempo risulta necessario aggiungere una « clausola sociale » secondo cui le imprese partecipanti debbano rendicontare una « storia d'impresa » senza macchia sul fronte delle condizioni di lavoro, prevedendo inoltre il modo come le imprese partecipanti intendano utilizzare la forza lavoro esistente, anche attraverso processi di riorganizzazione e di formazione e le modalità di gestione degli eventuali esuberanti, comunque da contrattare in base alle vigenti normative, facendo sì che

il peso di questo criterio nella valutazione delle offerte divenga significativo.

all'articolo 3, comma 4 risulta invece necessario definire meglio quali siano i « compiti operativi » di cui parla la legge, facendo sì che essi si risolvano in un vero e proprio piano industriale valido per l'intera durata della concessione in cui siano indicati gli apporti di capitale per gli investimenti, gli schemi per il finanziamento degli investimenti, compresi i precordi contrattuali con il sistema bancario per il loro approvvigionamento, gli standard di servizio da raggiungere e le modalità per il monitoraggio indipendente della realizzazione del piano stesso;

le modalità previste dall'articolo 3 per la valutazione dell'offerta rischiano inoltre di ingenerare effetti distorti e particolarmente penalizzanti rispetto agli investimenti effettuati da ciascuna ente locale;

l'articolo 3, comma 5 omette inoltre di prendere in considerazione un punto importante e cioè la possibilità per i comuni di svolgere anche in forma associata le funzioni di verifica previste dal comma medesimo, qualora necessario ai fini di una gestione più efficace ed efficiente;

l'articolo 4 risulta illogicamente restrittivo rispetto alla normativa europea poiché è chiaro che il legislatore interno ha agito in maniera diversa dagli orientamenti espressi in sede comunitaria, aggiungendo all'apparato normativo da essa posta una serie di adempimenti ulteriori, di difficile dimostrazione e la cui prova è dunque prevista solo in ambito nazionale, con evidenti effetti discriminatori; in particolare il comma 2, lettera c) fissa un criterio – l'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore – che non tiene conto del fatto che la tariffa media è pari alla somma dei costi e degli investimento per unità di acqua erogata e che, pertanto, sarà necessariamente più alta in quei territori in cui la domanda è bassa e in cui vi è l'esigenza di realizzare ampi interventi di infrastrutturazione; nel

medesimo senso, il comma 2, lettera d) del medesimo articolo indica come criterio il raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore, senza tener conto che il livello dei costi non dipende solamente dallo sforzo imprenditoriale del gestore, ma anche da elementi al di fuori del suo controllo come le condizioni morfologiche del territorio, la popolazione e la densità abitativa;

l'articolo 4, inoltre ancorché costituendo un'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 23-*bis*, risulta sbilanciata e irrazionale nonché poco utile sia perché determinerebbe un sovraccarico lavorativo assai consistente per l'autorità antitrust, sia perché comporterebbe la sottrazione – in maniera del tutto schizofrenica – degli appalti per i servizi pubblici locali, a prescindere dall'entità dell'importo, nei comuni piccoli o medi sarebbero sottratti al controllo dell'antitrust;

all'articolo 5, è invece indispensabile specificare che debbano essere esclusi dal patto di stabilità i flussi finanziari che non derivano da decisioni discrezionali dell'ente, ma da obblighi normativi, specificando, alla fine del secondo comma che risultano esplicitamente esclusi i costi e i ricavi tariffari regolati da norme settoriali;

l'articolo 7 riguarda le modalità di assunzione del personale da parte delle società a capitale pubblico affidatarie di servizi locali, rinviando alla fonte primaria (articolo 18 del dl 112 del 2008). Tale rinvio risulta non corretto, nella misura in cui, nel riproporre la disposizione di rango primario (articolo 18 del dl 112 del 2008), il regolamento opera una differenziazione tra la disciplina delle società a totale capitale pubblico e società partecipate a maggioranza pubblica, senza che questa distinzione sia rinvenibile nel comma 10 dell'articolo 23-*bis*;

le deroghe e limitazioni contenute nell'articolo 8 non risultano in alcun modo ragionevoli, introducendo nel nostro ordinamento discriminazioni sensibili quanto alla disciplina della società partecipate, rispetto alle altre tipologie società;

inoltre, risulta necessario estendere le procedure di cui al comma 9 a tutte le forme di affidamento, essendo necessario che l'organo di revisione venga coinvolto non solo se l'affidatario è pubblico o misto, ma in ogni caso, visto che occorre sempre esercitare una vigilanza sulle modalità con cui sono spese le risorse che l'ente impegna per il servizio;

secondo quanto richiamato in precedenza, all'articolo 11, comma 1 risulta necessario eliminare l'inciso « se emanate », poiché le carte dei servizi devono essere obbligatorie per gli enti e per i concessionari, al fine di garantire il maggior grado di soddisfacimento possibile per i cittadini;

infine, è necessario introdurre specifiche previsioni con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lettera d) dell'ar-

ticolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, prevedendo che le procedure ivi previste vengano concordate dalle singole amministrazioni con il Ministro dell'economia e delle finanze e che la valutazione delle offerte venga svolta da una Commissione composta a maggioranza da membri designati dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. La *ratio* della disposizione, perfettamente coerente con l'impianto complessivo delle disposizioni contenute nella legge di autorizzazione e altresì attuativa di un ordine del giorno accolto dal governo in sede parlamentare, è di porre il Ministero dell'economia e delle finanze in una posizione di assistenza tecnica agli enti che privatizzano importanti *asset* quotati in borsa.

Per questi motivi esprime,

PARERE CONTRARIO